

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2234)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati RIZ, BENEDIKTER e EBNER

(V. Stampato Camera n. 3342)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1987*

Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici
austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

Art. 2.

1. Nel periodo di pendenza della procedura di dichiarazione di equipollenza da parte della Repubblica italiana, gli interessati sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche.